



CITTÀ DI MONOPOLI
CORPO DI POLIZIA LOCALE E Protezione Civile

Ordinanza Sindacale Nr.193/2020

OGGETTO: "DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI NELL'ANNO 2020"

IL SINDACO

- **Visto** il R.D. n.3267 del 30/12/1923.
- **Visto** l'art. 59 del T.U. n.773 del 18/06/1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni e la circolare ministeriale n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11/01/2001.
- **Vista** la L. n.353 del 21/11/2000.
- **Vista** la L.R. n.18 del 30/11/2000.
- **Vista** la L.R. n.7 del 10/3/2014.
- **Visto** il Piano Comunale di Protezione Civile Comunale - C.C. n.75 del 06/06/2008 aggiornato con delibera del C.C. n.6 del 30/01/2016.
- **Vista** la L.R. n.38 del 12/12/2016.
- **Visto** il **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020** – **pubblicato sul B.U.R.P. n. 61 del 30.04.2020** - avente ad oggetto "**Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2020, ai sensi della L. n.353/2000, della L.R. n.7/2014 e L.R. n. 38/2016**", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e quindi **nel periodo 15 giugno – 15 settembre 2020**, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno lo stato di allertamento delle strutture operative, ovvero posticipare al 30 settembre.
- **Visto** l'art.4, comma 5 della L.353/2000 che stabilisce, tra le altre cose, che "i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni".
- **Visto** il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i..
- **Vista** la Legge n.225 del 24/02/1992.
- **Visto** l'art.8 del citato **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020** che ha stabilito come "i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia";
- **Vista** la legge Regionale n.37 del 14 dicembre 2011 "Ordinamento della Polizia Locale" che fra le funzioni ad essa demandate, in particolare all'art.5, comm 2, lett. j prevede anche la vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi".
- **Visto** l'art.54 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 riguardante le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, ed in particolare quella di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, sulla scorta dell'istruttoria dal competente ufficio "Polizia Locale-Protezione Civile".

ORDINA

- 1) Nell'ambito del territorio comunale è dichiarato, a partire **dal 15 giugno al 15 settembre 2020** lo "stato di grave pericolosità per gli incendi" per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo nonché ogni ulteriore area il cui incendi abbia suscettività ad espandersi a strutture e infrastrutture antropizzate, ovvero terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;
- 2) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi dichiarato con **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020**, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (così come definito dall' art. 2 della L. 353/2000) ovvero nelle aree immediatamente adiacenti ad esse, è tassativamente fatto divieto a chiunque, di:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - *far brillare mine o usare esplosivi*;
 - usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
 - transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 - abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive;
- 3) Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana di Bari, i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, lungo gli assi viari di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) insistenti sul territorio comunale, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio regionale o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio;
- 4) I proprietari, gli affittuari, e i conduttori di campi di coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza e continua e costante di almeno quindici metri, o comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti o/e confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitura dovrà essere comunque realizzata entro il 15 luglio;
- 5) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, è fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie e della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di grave pericolosità di incendio dichiarato ai sensi dell'art.1 del **D.P.G.R. 213 del**

27.04.2020, pratica comunque sempre vietata in qualsiasi periodo dell'anno, ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4 della L.R. 38/2016;

- 6) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono o a riposo, o di culture arboree insistenti sul territorio comunale, per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea, nonché l'obbligo di realizzare, entro e non oltre il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti;
- 7) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di uliveti e di vigneti, entro il 31 maggio e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali, che possono essere o divenire causa di innesco e/o propagazione di incendi;
- 8) È fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari di gestione manutenzione e conservazione dei boschi di eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la pulitura anche meccanica, dei viali parafuoco, ove presivisi, ed in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati;
- 9) Entro il 31 maggio e per tutto il periodo di vigenza dello stato di grave pericolosità, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati, abitazioni isolate ed insediamenti residenziali, turistici o produttivi o di altro tipo, devono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa affettando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco; le suddette attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo ai sensi di quanto previsto dall'art.3, comma 4, della L.R. 38/2016;
- 10) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno cinque metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti;
- 11) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 31 maggio a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili;
- 12) Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono polveriere e depositi di materiali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità, entro il 31 maggio, dovranno essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione della larghezza di almeno metri quindici prive di residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi;
- 13) Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è obbligato – ai sensi dell'Art. 1 del **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020** - a darne immediata comunicazione alle autorità locali competenti riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento;
- 14) In occasione del verificarsi di incendi boschivi – salvo giustificato motivo- chiunque è obbligato, ai sensi dell'Art.33 del R.D. 3267 del 30/12/1923 a fornire il proprio aiuto o servizio al responsabile delle operazioni di spegnimento, ovvero all'autorità convenuta;

DISPONE

- Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri, il Nucleo di Vigilanza ambientale regionale e gli altri Organi di Polizia, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme di cui alla presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne, perseguendo i trasgressori nei termini di legge.
- Salvo che il fatto non costituisca più grave reato con obbligo di segnalazione all'Autorità Giudiziaria, le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni di cui al **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020**, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 2) della presente Ordinanza, saranno punite ai sensi dell'Art. 6 del **D.P.G.R. 213 del 27.04.2020**, **con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14** nonché secondo quanto previsto dall'Art. 12 della L.R. 38/2016.. Le inosservanze delle restanti disposizioni della presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/00, con **una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 100,00 fino ad un massimo di euro 500,00**. Resta inoltre fermo il regime sanzionatorio ordinario previsto dalle norme di settore.
- Copia della presente Ordinanza, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul portale istituzionale, viene comunicata al Prefetto di Bari, alla Regione Puglia–Sezione Protezione Civile, alla Città Metropolitana di Bari ed agli altri Enti interessati alle predette prescrizioni;
- Commissariato Polizia di Stato di Monopoli;
- Comando Compagnia Carabinieri di Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Monopoli;
- Comando dei VV.FF. competente per il territorio;
- Comando Capitaneria di Porto di Monopoli;
- Comando Stazione Carabinieri di Monopoli;
- Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari Carabinieri;
- Comando Polizia Locale.

Dalla Residenza Municipale, lì 24 maggio 2020

Il Responsabile del Procedimento
Dirigente della VI A. O. Polizia Locale
Comandante del Corpo di Polizia Locale
(dott. Michele Cassano)

IL SINDACO